

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARGELLI

Seduta del 11/07/2024

### FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato di aver concluso due finanziamenti: in data 16/09/2018 un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. \*\*\*964), per un capitale lordo mutuato di € 23.160,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 193,00 ciascuna, estinto anticipatamente con decorrenza dal 31/10/2022, dopo il pagamento di 48 rate; in data 15/02/2018 un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. \*\*\*767), per un capitale lordo mutuato di € 13.320,00 da rimborsare in 60 rate mensili da € 222,00 ciascuna, estinto anticipatamente con decorrenza dal 31/10/2018, dopo il pagamento di 7 rate. Per entrambi i contratti in data 09/02/2024 il cliente esperiva reclamo con il quale lamentava il mancato rimborso delle somme non "stornate" al momento dell'anticipata estinzione dei finanziamenti e chiedeva l'importo di € 2.745,42.

L'intermediario ha riscontrato il reclamo il 4/04/2024 (per contratto nr. \*\*\*964) e del 30/04/2024 (per contratto n. \*\*\*767). Afferma, pertanto, di aver maturato il diritto, a seguito dell'estinzione anticipata, alla restituzione degli oneri non maturati, per complessivi € 2.745,42, al lordo di quanto già eventualmente riconosciuto, da considerarsi come acconto del maggior importo richiesto. Chiede altresì gli interessi dal reclamo e il rimborso delle spese legali.



Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce che il contratto riporta in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso; più precisamente, l'art. 5 esplicita che non sono rimborsabili le "spese di istruttoria", in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento dello stesso, nonché le spese di intermediazione, in quanto comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta dalla fase per istruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente. Ritiene rimborsabili solo gli interessi nominali, rimborsati nel conteggio estintivo relativo al contratto n. \*\*\*964 nella misura di € 3.348,21 sotto la voce "abbuono interessi per anticipata estinzione" e nel conteggio estintivo relativo al contratto n. \*\*\*767 nella misura di € 1.928,15 sotto la voce "abbuono interessi per anticipata estinzione".

Richiama la sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 sul credito immobiliare, che ha escluso il rimborso in quanto riferibile a voci esplicitamente indicate al consumatore in modo chiaro e trasparente come up-front (art. 5 e 12 del contratto e sez. 3.0 del SECCI). Eccepisce, inoltre, che le spese di intermediazione sono state versate direttamente ad un soggetto terzo, al quale è stata corrisposta, per il contratto n. \*\*\*964, la somma di € 1.158,00 come indicato nel SECCI, sez. 3.0, ed altresì nel frontespizio contrattuale alla voce "spese di intermediazione"; che, analogamente, le spese di intermediazione sono state versate direttamente ad un soggetto terzo, al quale è stata corrisposta, per il contratto n. \*\*\*767, la somma di € 932,40 come indicato nel SECCI, sez. 3.0, ed altresì nel frontespizio contrattuale alla voce "spese di intermediazione". Eccepisce che l'accipiens effettivo delle somme versate dal ricorrente a titolo di "spese di intermediazione" è l'agente intervenuto per la stipula del contratto, come indicato nel frontespizio contrattuale e nega, pertanto, la propria legittimazione passiva.

Afferma di essere disponibile a corrispondere al cliente, relativamente al contratto n. \*\*\*964 l'importo di € 297,62 calcolati secondo il criterio della curva degli interessi sugli importi originariamente corrisposti a tale titolo, da considerarsi a saldo, stralcio e tacitazione di ogni e qualsiasi controversia per il contratto in oggetto, anche ai sensi dell'art. 1965 e ss. c.c.; relativamente al contratto n. \*\*\*767, l'importo di € 726,94, calcolati secondo il criterio della curva degli interessi sugli importi originariamente corrisposti a tale titolo, da considerarsi a saldo, stralcio e tacitazione di ogni e qualsiasi controversia per il contratto in oggetto, anche ai sensi dell'art. 1965 e ss. c.c. Conclude per il rigetto del ricorso, in toto o, in via subordinata, solo per gli oneri relativi ai costi di intermediazione.

## DIRITTO

Il presente ricorso ha a oggetto la domanda di retrocessione di oneri anticipatamente versati dal cliente in occasione della conclusione di due contratti di finanziamento stipulati in data 18/09/2018 e 15/02/2018.

Il primo, n. \*\*\* 964, è stato estinto anticipatamente al 31/10/2022, dopo la scadenza di n. 48 rate sulle 120 totali. È in atti il conteggio estintivo allegato dal cliente, dove risulta soltanto un abbuono interessi non maturati per € 3.348,21; è altresì in atti la liberatoria rilasciata dall'intermediario in data 12/10/2022 che attesta l'estinzione del finanziamento.

Il secondo, n. \*\*\*767, è stato estinto il 31/10/2018, dopo la scadenza di n. 7 rate sulle 60 totali. Dal conteggio estintivo risulta soltanto un abbuono interessi non maturati per €



1.928,15. Vi è prova della liberatoria rilasciata dall'intermediario in data 27/09/2018 che attesta l'estinzione del finanziamento.

Al fine di accertare la fondatezza della domanda inoltrata dalla parte ricorrente, occorre premettere che i contratti, stipulati nel 2018, ricadono nella sfera di applicazione dell'art. 125-sexies TUB nella sua formulazione originaria, come interpretato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("Lexitor") dell'11 settembre 2019, causa C-383/18. Infatti, con sentenza n. 263/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11 octies comma 2 DL n. 73/2021, nella parte in cui si riferisce ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia".

La Corte, in particolare, ha statuito che *"L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove...l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor"*.

Questa posizione è stata confermata dall'art. 27 del d.l. n. 104/23, convertito con legge del 9 ottobre 2023, n. 136, che ha così stabilito: *"1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»."*

Tutto ciò premesso, non meritano accoglimento le eccezioni dell'intermediario relative alla non rimborsabilità dei costi *up-front*, anche in considerazione della loro chiara individuazione nelle condizioni di contratto. Né può essere accolta la tesi dell'irripetibilità dei costi di intermediazione con l'argomento che si tratterebbe costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per ottenere il credito e mai entrati nella disponibilità dell'intermediario stesso. Per un verso, infatti, le scelte organizzative dell'intermediario non possono andare a detrimento dei clienti. Per un altro verso, occorre tenere a mente che, per misurare l'obbligo restitutorio dell'intermediario, la Corte di Giustizia ha fatto riferimento al parametro del costo totale del credito, il quale, ai sensi dell'art. 121 f) TUB, include gli interessi e tutti gli altri costi, comprese le commissioni, le imposte e le altre spese, con la sola eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza. Anche il nuovo testo dell'art. 125-sexies TUB conferma la lettura della sentenza "Lexitor" come riferita a tutti i costi; il 3° comma, inoltre, nel consentire all'intermediario l'azione di regresso verso l'intermediario creditizio, presuppone che tali costi siano retrocessi (per quota) dal finanziatore al cliente e poi recuperati presso il terzo. È evidente, d'altronde, che sul tipo di costi retrocedibili non possa esserci diversità di trattamento fra i contratti stipulati prima e dopo il 25 luglio 2021.



Non ha fondamento neppure invocare, al fine di escludere la ripetibilità dei costi *up-front*, la decisione “Unicredit” (del 9 febbraio 2023, causa C-555/21). Infatti, la tesi dell’*overruling* della sentenza “Lexitor”, pur seguita da qualche decisione di corti di merito successive alla sentenza “Unicredit”, è stata sconfessata dalla Corte di Cassazione, che, con sentenza del 6 settembre 2023, n. 1951, ha ribadito il diritto del consumatore alla riduzione di tutti i costi del credito, applicando il principio di diritto affermato dalla sentenza “Lexitor” anche alla direttiva previgente sul credito al consumo (n. 87/102/CEE). Tale tesi è sconfessata dalla stessa Corte di Giustizia, che, nella sentenza “Unicredit”, attribuisce scarso peso alla somiglianza lessicale fra l’art. 16 della direttiva 2008 e l’art. 25 della direttiva 2017/17 e spende, invece, chiari argomenti per sostenere e giustificare la diversità di regime fra credito al consumo e immobiliare sotto il profilo degli effetti dell’estinzione anticipata del finanziamento.

Il Collegio passa dunque a esaminare le condizioni economiche del finanziamento e quelle per l’estinzione anticipata. Osserva che il contratto riporta l’intervento di un intermediario del credito (agente in attività finanziaria). Procedo, quindi, a classificare le clausole sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi, definendo *recurring* la voce “*spese di intermediazione*”, in virtù del riferimento ad attività svolte fino alla liquidazione totale dell’importo del credito. Le spese di istruttoria, invece, sono da qualificare come *up-front*. Per uno stesso schema contrattuale e un’identica qualificazione, v. Coll. Milano, decisione n. 2720/23 e n. 7488/23.

Non sono presenti in atti rimborsi successivi all’estinzione del prestito.

Deriva da quanto fin qui premesso che, applicandosi al costo *recurring* il criterio *pro rata temporis* e a quello *up-front* il metodo della c.d. “curva degli interessi” (Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), al cliente sia dovuta la seguente somma:

Importo del prestito	€ 14.886,28	TAN	9,55%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	193,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/11/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	40,47%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria				720,00	<b>Upfront</b>	40,47%	291,37		291,37
Spese di intermediazione				1.158,00	<b>Recurring</b>	60,00%	694,80		694,80
<b>Totale</b>				1.878,00					<b>986,17</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L’importo risultante in tabella, da arrotondare a € 986,00, è inferiore a quanto chiesto dal Cliente (€ 1.126,80) che ha invece applicato il criterio del *pro-rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

Sulla somma indicata sono da calcolare gli interessi legali, dal reclamo al saldo.

Non è invece da accogliere la domanda di refusione delle spese legali, pari ad Euro 200,00: ciò non solo perché, in ragione di un orientamento consolidato di questo Arbitro, non sono rimborsabili le spese legali sostenute in ragione di ricorsi di natura seriale, ma anche, nel caso di specie, in considerazione dell’assenza di tale richiesta nel reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In relazione al contratto n. \*\*\*767, constatato l'intervento di un intermediario del credito (agente in attività finanziaria), valgono e sono integralmente richiamabili le considerazioni già svolte a proposito del finanziamento n. \*\*\* 964 per ciò che concerne la classificazione dei costi. Anche in relazione a questo finanziamento, sono quindi da definire *recurring* le spese di intermediazione” e *up-front* quelle istruttorie.

Non essendo presenti in atti rimborsi successivi all'estinzione del prestito, il Collegio, applicando al costo *recurring* il criterio pro rata temporis e a quello *up-front* il metodo della c.d. “curva degli interessi” (Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), accerta che al cliente sia dovuta la seguente somma:

Importo del prestito	€ 10.890,76	TAN	8,23%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	222,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	88,33%
Data di inizio del prestito	01/04/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	79,37%

  

rate pagate	7	rate residue	53	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				900,00	Upfront	79,37%	714,36		714,36
Spese di intermediazione				932,40	Recurring	88,33%	823,62		823,62
Totale				1.832,40					1.537,98

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 1.538,00, è inferiore a quanto chiesto dal Cliente (€ 1.618,62) che ha invece applicato il criterio del *pro-rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

Sulla somma indicata sono da calcolare gli interessi legali, dal reclamo al saldo.

Infine, il cliente chiede genericamente la restituzione di “*quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute*”. Tale richiesta, tuttavia, non è supportata da alcuna evidenza probatoria.

In conclusione, il ricorso è da accogliere parzialmente, per l'importo totale di € 2.524,00, oltre interessi dal reclamo. Sono invece da rigettare le domande ulteriori.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9069 del 30 luglio 2024

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.524,00, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA